

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Nn. 3246-570-2084-B

DISEGNO DI LEGGE

già approvato dalla XIII Commissione permanente (Agricoltura) della Camera dei deputati il 28 aprile 1998, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati TATTARINI, BRACCO, BRUNALE, CAMPATELLI, LORENZETTI, SETTIMI e VIGNI (509); POLI BORTONE, ALOI, CARRARA Nuccio, CARUSO, FINO , FRANZ e LOSURDO (946); SIMEONE (1176); PERETTI (1518); MALAGNINO, NARDONE, ABATERUSSO, OCCHIONERO, ROSSIELLO, RUBINO Paolo, RAVA, TRABATTONI, CARUANO, OLIVIERO, DI STASI, SEDIOLI e FAGGIANO (3490)

(V. Stampato n. 3246)

modificato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato della Repubblica il 12 novembre 1998, con l'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei senatori UCCHIELLI (570); FERRANTE, ANGIUS, BARRILE, BONFIETTI, BERTONI, BESOSTRI, BRUNO GANERI, CALVI, CAPALDI, CARPINELLI, CONTE, CORRAO, CRESCENZIO, DANIELE GALDI, DIANA Lorenzo, DE GUIDI, DE MARTINO Guido, LARIZZA, LOMBARDI SATRIANI, LORETO, MONTAGNA, MICELE, PAROLA, PELLEGRINO, PIATTI, PREDÀ, SARACCO, SARTORI, SENESE, STANISCIÀ, VEDOVATO e VIVIANI (2084)

(V. Stampato Camera nn. 509-946-1176-1518-3490-B)

e nuovamente modificato dalla XIII Commissione permanente (Agricoltura) della Camera dei deputati il 2 giugno 1999

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 giugno 1999

Disciplina delle «strade del vino»

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Disciplina delle «strade del vino»

Art. 1.

(Principi e obiettivi)

1. Le «strade del vino» sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico; esse costituiscono strumento attraverso il quale i territori vinicoli e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.

2. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle «strade del vino», possono essere ricondotte alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni.

3. In deroga alle disposizioni vigenti, le cantine industriali e le enoteche presenti nell'ambito delle «strade del vino» ed aderenti al disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), possono effettuare la presentazione, la degustazione e la miscita di prodotti vitivinicoli, nel rispetto delle

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Disciplina delle «strade del vino»

Art. 1.

(Principi e obiettivi)

1. L'obiettivo della presente legge consiste nella valorizzazione dei territori a vocazione vinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e successive modificazioni, anche attraverso la realizzazione delle «strade del vino».

2. Identico.

3. Identico.

4. Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

norme previste per le aziende agricole produttrici.

Art. 2.

(Strumenti di organizzazione, gestione e fruizione)

1. Le regioni, nel definire la gestione e la fruizione delle «strade del vino», possono prevedere i seguenti strumenti:

- a) il disciplinare della «strada del vino» sottoscritto dai vari soggetti aderenti;
- b) il comitato promotore;
- c) il comitato di gestione;
- d) il sistema della segnaletica;
- e) le guide e il materiale illustrativo, divulgativo e promozionale.

2. Le regioni, anche di intesa con gli enti locali interessati, possono definire specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle «strade del vino».

3. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Art. 3.

(Requisiti del disciplinare)

1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli *standard* minimi di qualità e le caratteristiche della cartellonistica, anche sulla base delle esperienze maturate nell'ambito dell'Unione europea.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 2.

(Strumenti di organizzazione, gestione e fruizione)

Identico

Art. 3.

(Requisiti del disciplinare)

1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli *standard* minimi di qualità. Le caratteristiche della cartellonistica **sono definite, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera C), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285**, anche sulla base delle esperienze maturate nell'ambito dell'Unione europea, **con decreto del Ministro per le politiche agrico-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

(Agevolazioni e contributi finanziari)

1. All'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge possono concorrere con apposite finalizzazioni finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari. Lo Stato può cofinanziare, nell'ambito delle disponibilità finanziarie proprie e di interventi comunitari, leggi di spesa regionali per interventi di adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e di informazione locale agli *standard* di cui al comma 1 dell'articolo 3, limitatamente agli interventi volti a migliorare le strutture indispensabili alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di promozione all'estero, la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle «strade del vino» può essere altresì finanziata attraverso l'intervento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

3. Il Ministero per le politiche agricole può promuovere ricerche ed iniziative per la realizzazione di «percorsi omogenei del vino» con destinazione e arrivo in località italiane nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

le, da adottare di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Agevolazioni e contributi finanziari)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

Soppresso

3. Allo scopo di sostenere le iniziative collegate alle finalità della presente legge, è autorizzata la spesa annua di lire 3 mi-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

(Applicazione della legge)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche per la realizzazione delle «strade» finalizzate alla valorizzazione, anche congiunta, di altre produzioni di qualità, con particolare riguardo all'olio d'oliva ed in genere ai prodotti tipici.

Art. 6.

(Riconoscimento delle «strade» già istituite)

1. Le regioni determinano tempi e modalità per l'adeguamento e il riconoscimento, in base alle disposizioni della presente legge, delle «strade del vino» e delle «strade dell'olio» già istituite.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

liardi a decorrere dal 1999. Il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede al riparto della suddetta somma.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

(Applicazione della legge)

Identico

Art. 6.

(Riconoscimento delle «strade» già istituite)

Identico

